



COMUNE DI CAPACI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
 P.IVA C.F. 80019740820 _____ C.C.P. N. 13823901

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI CAPACI PER IL TRIENNIO 2018-2021

Premesso che:

- il Revisore Unico dei Conti di questo Ente, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale racc.gen. n. 245 del 9 febbraio 2015, ha cessato il suo mandato lo scorso 31 gennaio 2018;
- il periodo di prorogatio, di cui all'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293 (disciplina degli organi amministrativi), convertito con modificazione dalla legge n. 444/94, art.1 - comma 1, così come recepita dalla L.R. 28 marzo 1995 n. 22, art. 1, è determinato per un termine massimo di 45 giorni;
- con propria determinazione dirigenziale n. 65 del 19/02/2018, ad oggetto "Approvazione avviso pubblico per la presentazione delle domande per la nomina dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, per il triennio 2018/2021" è stato approvato il predetto avviso.

RENDE NOTO

E' indetta procedura per la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaci per il triennio 2018/2021, con decorrenza dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

I tre membri dell'Organo di revisione contabile verranno scelti mediante sorteggio pubblico, in seduta consiliare, tra i professionisti residenti in Sicilia iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, tra coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti per la tipologia dell'Ente.

In particolare, visto, l'art. 6, legge regionale 11.08.2016, n. 17, modificativo dell'art. 10, l.r. 17.03.2016, n.3, che testualmente recita:

*1. L'articolo 10 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è sostituito dal seguente:
 "Art. 10 - Organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali - 1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta da un solo revisore dei conti.*

2. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) fascia 1 - comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

b) fascia 2 - comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;

c) fascia 3 - comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:

1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre anni;

3) conseguimento, nell'anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun comune, entro il termine di due mesi anteriori alla scadenza dell'organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito istituzionale dell'ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall'incarico del revisore o di un componente del collegio, il comune emana l'avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall'incarico medesimo.

4. L'estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta del consiglio comunale da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'organo di revisione.

5. L'inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere, la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell'organo di revisione dell'ente locale.

8. In sede di prima applicazione, nelle more dell'effettivo avvio del procedimento di cui al presente articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutte le fasce di comuni, i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

9. All'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è soppresso;

b) al comma 3 le parole ", e sono rieleggibili per una sola volta" sono soppresse."

Vista la Circolare dell'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica del 16 settembre 2016 pubblicata sulla GURS n. 42 del 30.09.16 avente ad oggetto: "Legge regionale 11 agosto 2016, n. 17 - Pubblicazione avvisi per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali."

Rilevato, in particolare, che il Dipartimento regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ha già provveduto all'istituzione, nel proprio sito istituzionale, di un apposito link, denominato "Avvisi pubblici per la nomina dei revisori dei conti negli enti locali" nel quale inserire gli avvisi che verranno trasmessi dagli enti locali;

Considerato, pertanto, alla luce della novella legislativa che:

- ✓ per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia. In particolare, quanto previsto dall'art. 39, lettera d), della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, che ha parzialmente modificato il comma 7 dell'art. 10 della L.R. 3/2016, elevando da due a otto gli incarichi da poter assumere da parte dei professionisti.
- ✓ vige l'ultroneo dirimente elemento della necessaria residenza presso uno dei Comuni della Regione Sicilia ai fini dell'eventuale affidamento dell'incarico;
- ✓ in sede di prima applicazione (che si attaglia giustappunto al caso di specie che qui rileva) i richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali;
- ✓ viene meno, per espressa previsione di legge, il vincolo dei due mandati, consecutivi o meno, presso uno stesso Ente;

REQUISITI per i Comuni di fascia 2:

- Iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- Avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali, per la durata di tre anni;

ALLEGATO A)

➤ Aver conseguito, nell'anno precedente, almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

Ai sensi, del comma 6 dell'art. 10 della L. R. 3/2016, così come modificato dall'art. 6 L. R. 17/2016, le funzioni di Presidente saranno esercitate dal componente che ha svolto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni saranno assunte da colui che le ha esercitate nell'ente di maggiore dimensione demografica.

La durata dell'incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità del Revisore sono stabilite dagli artt. 234-241 del D. Lgs.n. 267/2000 nonché dall'art. 6 della L.R. n. 17/2016.

Il Revisore non deve trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile né nelle situazioni di incompatibilità o ineleggibilità di cui all'art. 236 del D. L.vo 267/2000 secondo cui:

1. Valgono per i Revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'art. 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale;

2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza;

3. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Per i limiti all'affidamento di incarichi e per il divieto di cumulo si applica la normativa statale e regionale vigente in materia. In particolare, quanto previsto dall'art. 39, lettera d), della L.R. n. 16 dell'11/08/2017, che ha parzialmente modificato il comma 7 dell'art. 10 della L.R. 3/2016, elevando da due a otto gli incarichi da poter assumere da parte dei professionisti.

DURATA

Il Collegio dei Revisori durerà in carica tre anni e svolgerà le prestazioni stabilite dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento di Contabilità.

Ai componenti del collegio è corrisposta un'indennità di funzione il cui ammontare sarà stabilito nell'atto di nomina nel rispetto dei vincoli di legge, in ottemperanza al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/05/2005 "Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali" (G.U. n. 128 del 04.06.2005) e al D.L. 78/2010, art. 6 comma 3, convertito in legge n. 122/2010 e ss.mm.ii.

SI INVITANO

I professionisti, interessati a ricoprire la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Capaci per il triennio 2018/2021, **a presentare domanda**, in carta semplice, **e non oltre le ore 13,00 del 31 marzo 2018**, ovvero 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel sito istituzionale dell'Ente sezione Amministrazione trasparente, come previsto dal comma 3 dell'art. 6 della L.R. 17/2016, modificato parzialmente dall'art.39, lettera b), della L.R. n.16 dell'11/08/2017.

LA **DOMANDA** dovrà contenere:

- Generalità complete;

ALLEGATO A)

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale si attesta il possesso dei requisiti ope legis stabiliti per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti (Fascia 2), tra i quali rientra il Comune di Capaci, vale a dire:

- che non sussistono ipotesi di incompatibilità ed ineleggibilità stabilite dalla legge. Ovvero l'impegno, in caso di nomina, a eliminare qualunque causa di incompatibilità nei tempi e nei modi di cui al Decreto Legislativo n. 39/2013;
- l'impegno, ai sensi del comma 2 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, a presentare, in caso di nomina, con cadenza annuale una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità;
- il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 39, lettera d), della L.R. n. 16 dell'11/08/2017;
- l'accettazione della carica in caso di nomina;
- l'indicazione degli Enti presso i quali è stata svolta la funzione di Revisore dei Conti, ciascuno per la durata di anni tre.

Inoltre, la domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- certificazione di iscrizione da almeno 5 anni nel registro dei revisori legali di cui al D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e/o all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da cui risulti il numero di iscrizione e la data;
- certificazione attestante almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali, o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- curriculum vitae dettagliato in formato europeo;
- copia del documento d'identità personale del sottoscrittore in corso di validità.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a ricoprire l'incarico di componente dell'Organo di Revisione economico-finanziaria di questo Ente, devono far pervenire la propria manifestazione di interesse, corredata dalla prescritta documentazione, a pena di esclusione, **entro e non oltre le ore 13,00 del 31 marzo 2018**, nei seguenti modi:

- tramite PEC all'indirizzo: protocollo.comunecapaci@pec.it;
- a mezzo Raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Capaci – Piazza C.Troia s.n.c. c.a.p. 90040 Capaci (PA);
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Capaci sito in via Umberto I.

Nell'oggetto della pec o sul plico dovrà essere apportata la dicitura: **“manifestazione di interesse alla nomina a componente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Capaci per il triennio 2018-2021”**.

Resta inteso che il recapito della domanda e della relativa documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

PROCEDIMENTO DI NOMINA

L'individuazione dei componenti del Collegio dei Revisori sarà effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Generale, in una seduta di Consiglio Comunale appositamente convocata, mediante estrazione a sorte dei candidati che avranno presentato regolare domanda entro il termine fissato e che in sede di verifica risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti.

La data dell'estrazione sarà pubblicata nel sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente di questo Comune.

La nomina è sottoposta alla condizione automatica di decadenza per non veridicità di una o più dichiarazioni rese in sede di domanda di partecipazione.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il compenso base annuo spettante all'organo di revisione economico finanziaria è stabilito dal Consiglio Comunale con la stessa delibera di nomina o con atto successivo, tenendo conto delle disposizioni del Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dell'art.241 del D. Lgs. n. 267/2000 con le statuizioni dell'art. 6, comma 3, della legge n. 122 del 30/07/2010, di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010, in cui è stabilito che per il Revisore dei Conti sono ridotti automaticamente del 10% gli importi risultanti alla data del 30/04/2010.

AVVERTENZE

L'attività sarà svolta nei luoghi dove hanno sede gli uffici del Comune di Capaci e dovrà essere espletata in piena autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione né di esclusività nei confronti dell'Ente.

La mancata o incompleta produzione della documentazione richiesta e sopra indicata, salvo regolarizzazione di vizi formali, comporterà la non ammissione alla procedura, senza ulteriori formalità. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si precisa che il trattamento dei dati personali, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei professionisti che hanno presentato domanda.

Il presente avviso è consultabile integralmente all'Albo Pretorio on-line, nel sito istituzionale sezione Amministrazione trasparente di questo Ente <http://www.comune.capaci.pa.it/>, e alla sezione bandi e avvisi di gara, nel sito del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Responsabile Area Affari Generali, dott. Vincenzo Lupica - Tel. 091/8673118.



Il Responsabile del procedimento
Responsabile Area I
Dott. Vincenzo Lupica